

Diritto d'autore e arte

Lezione 13b – Plagio-contraffazione nelle arti visive
Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2021-2022

Giulia Dore

L'ordine del ragionamento

1. Alcune premesse
2. Un caso e un problema
3. Il plagio-contraffazione nelle arti visive: approfondimento
4. Una possibile soluzione del caso/problema
5. Diritto comparato: UK

1. Alcune premesse

- **Il plagio nel diritto d'autore**

- Concetto camaleontico e invisibile alla legge, ma protagonista in dottrina e giurisprudenza
- Problematica una rigida soluzione legislativa
- Plagio è negazione di originalità (Randall) o sua simulazione (Algardi)
- «Appropriazione» illecita o volutamente artistica
- Fenomeno poliforme: anche parziale, trasversale, trasformativo

2. Il Caso

- Fotografo professionista realizzava una serie di opere fotografiche (nature morte).
- Un pittore iperrealista riproduceva integralmente ed esattamente su tela alcune delle opere fotografiche.
- Il fotografo, lamentando la violazione dei diritto morale (paternità) e dei diritti patrimoniali (indebita riproduzione, diffusione e messa in commercio), chiedeva l'inibizione delle condotte lesive, la distruzione degli esemplari, l'oscuramento del sito web e il risarcimento dei danni.

Mauro Davoli. Farfalla su marcio (fotografia)



Giuseppe Muscio. Farfalla su marcio (olio su tela)



2. Il Problema

- Attesa la tutela delle opere fotografiche di carattere creativo, la loro riproduzione pittorica (mediante diversa modalità espressiva e tecniche artistiche) configura una violazione dei diritti d'autore oppure costituisce una forma di ispirazione lecita e non sanzionabile? Rileva anche (invece) la diffusione e/o distribuzione delle stesse?

3. Il plagio-contraffazione nelle arti visive

- Indispensabile verificare la creatività dell'opera
 - Es. fotografia: no mera riproduzione di oggetti, ma personale creatività del fotografo/artista (irrilevante se professionista)
- Rileva la forma espressiva o di rappresentazione, l'organizzazione e la scelta di elementi, la struttura complessiva e la finalità dell'opera, la 'parte saliente' dell'opera, ovvero il nucleo creativo individualizzante
- Più agevole negare plagio in ipotesi di riproduzione di motivi ispiratori, comune linguaggio, fatti e circostanze della vita, senza autonoma compiutezza

3. Tutela delle opere fotografiche

- Riconoscere l'impronta personale dell'autore è determinante ai fini della tutela, così le scelte compiute nel rappresentare il soggetto, oltre alla componente meccanica
- Pur essendo il soggetto non nuovo, comune o in dominio pubblico, resta tutelabile se emerge sufficiente grado di individualità creativa
- Rilevano anche le varianti con cui si manifesta, così come i diversi strumenti con cui si perviene allo stesso risultato di cattura dell'immagine

4. Possibile soluzione Caso/Problema: T. Milano,
sez. IP, 24 settembre 2009

Le fotografie di un fotografo professionista sono tutelate come opere dell'ingegno [se] mostrano un contributo di creatività personale dell'autore che trascende la mera capacità professionale del fotografo

4. (segue)

Se in ordine alla perfetta imitazione delle opere originali [fotografiche] non sussiste dubbio alcuno ... [e non rilevando] la diversa tecnica pittorica ... sotto il profilo della tutela del diritto morale dell'autore delle opera originali [il pubblico era indotto] a ritenere che le opere pittoriche in questione fossero di autonoma creazione [del pittore]

4. T. Milano, sez. IP, 24 settembre 2009

Irrilevante nel caso di specie appare l'utilizzazione da parte del convenuto della diversa tecnica pittorica, risultando interamente ripresa e copiata la particolare modalità rappresentativa dei soggetti delle opere originali, e dunque proprio quegli aspetti di creatività ed originalità che risultano specifica manifestazione della personalità dell'autore.

4. (segue)

posto che l'ambigua ed inesatta dicitura apposta accanto alle raffigurazioni delle medesime (*"Fotografato da Mauro Davoli"*) non era certamente idonea a rappresentare il fatto che dette opere pittoriche costituivano riproduzione di preesistenti opere fotografiche, ma al contrario che il Davoli avesse solamente eseguito le foto delle tele in questione.

5. Diritto comparato: UK

- Copyright, Designs and Patents Act (**CDPA**) 1988
 - Nozione di copyright di natura essenzialmente patrimoniale
 - Tradizionale assenza di una *moral rights doctrine*
 - Storicamente, sanzione di condotte lesive della paternità:
 - Engraving Act 1735 (tutela reputazione dell'artista)
 - Fine Arts Copyright Act 1862 (incl. falsa attribuzione di paternità)

5. Attribution right

Right to be identified as the author or director (s. 77), ma con important limiti:

- Solo per autori di opere espressamente menzionate dal CDPA:

Copyright literary, dramatic, musical or artistic works, films Esclusi espressamente: software, computer-generated works, typeface design, works made for the purpose of reporting current events (s. 79)

- Necessaria «assertion»: not infringed unless asserted (s. 78)
- Possibile rinuncia «by instrument in writing signed» (s. 87)
- Contemporanea violazione del diritto patrimoniale

5. Tutela delle opere fotografiche in UK

- **Standard di originalità**

Criterio **tradizionale**: UK CDPA 1988 s. 1, originale se frutto di «labour, skill, judgment» o varianti della formula «Low standard»: non novità o invenzione

Criterio **UE / CGUE** (Dir. 91/250/EEC e 96/9/EC, Infopaq e successive):
«author's own creation»

Opere fotografiche:

«Photographer's choices of subject, composition, light, [ma anche] individual and personal touch»

5. Cfr. standard di originalità UE

I casi più significativi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (**CGUE**) in tema di originalità:

«Author's own intellectual creation...free and creative choices...personal touch...personality»

- C-5/08, *Infopaq International*, 16 luglio 2009
- C-393/09, *BSA*, 22 dicembre 2010
- C-403/08, *FAPL*, 4 ottobre 2011
- C-145/10, *Painer*, 1 dicembre 2011
- C-201/13, *Deckmyn*, 3 settembre 2014
- C-161/17, *Renckhoff*, 7 agosto 2018
- C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019
- C-833/18, *Brompton*, 11 giugno 2020

Temple Island (sinistra) - New English Teas (destra)



5. Caso UK

- **Temple Island V New English Teas [2012] EWPC 1**

The defendants' work does reproduce a substantial part of the claimant's artistic work [...] The elements which have been reproduced are a substantial part of the claimant's work because, despite the absence of some important compositional elements, they still include the key combination of what I have called the visual contrast features with the basic composition of the scene itself [that] makes Mr Fielder's image visually interesting. It is not just another photograph of cliched London icons.

Copyright

Copyright by Giulia Dore



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633